



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 20/02/2018

Protocollo: 18558/RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Interregionali, Regionali ed
Interprovinciale di Trento e di Bolzano

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, p.c.:

All'Agenzia delle Entrate

All'Istituto Nazionale di Statistica

ROMA

Alla Direzione Centrale tecnologie per
l'innovazione

Alla Direzione Centrale Legislazione e
procedure accise

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

All'Ufficio AEO, altre semplificazioni e
rapporto con l'utenza

All'Ufficio Applicazione tributi doganali

All'Ufficio Regimi doganali e traffici di
confine

SEDE

**OGGETTO: Art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall'art.13,
comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 19/2017 - Semplificazione elenchi
INTRA presentati per finalità statistiche - ISTRUZIONI**

La **Determinazione prot. n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018¹**, adottata da
questa Agenzia di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT,

¹ Pubblicata sul sito internet dell'Agenzia

ha sostituito l'Allegato XI alla Determinazione prot.n.18979/RU del 19 febbraio 2015, che contiene le istruzioni per l'uso e per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti da un soggetto passivo IVA.

L'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall'art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 **prevede l'obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica a questa Agenzia** elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Stato membro dell'UE e da questi ultimi ricevuti (**c.d. Modelli INTRA**).

Di seguito al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, adottato di concerto con questa Agenzia e d'intesa con l'ISTAT - con il quale sono state introdotte misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie² - si è reso necessario **modificare le istruzioni di compilazione** dei modelli INTRA.

Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l'intervento legislativo in materia è stato, nel suo complesso, finalizzato alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, allo snellimento delle procedure ed al miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico relative allo scambio intraunionale di beni e servizi, informazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi.

Con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l'impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.

Ciò premesso, vengono qui di seguito riepilogate le **novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018**.

² Cfr nota prot. n.110586/RU del 9 ottobre 2017, pubblicata sul sito internet di questa Agenzia

➤ **SCAMBIO DI ENERGIA ELETTRICA**

L'indicazione delle relative operazioni commerciali nei Modelli INTRA (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intraunionali) non è più richiesta.

➤ **ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI (MODELLI INTRA-1bis)**

- I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le informazioni di interesse statistico³. A partire dai dati di gennaio 2018, l'indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010 ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici;
- permane l'obbligo per i soggetti individuati dall'articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta, com'è noto, di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore ad euro 20.000.000. L'indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del Modello INTRA (ammontare delle operazioni in

³ Detti soggetti sono tenuti a fornire soltanto le colonne da 1 a 6 (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è da ritenere facoltativo; la compilazione della colonna 6 è invece facoltativa)

euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento)⁴;

- ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro - in base alla disposizione recata dal citato articolo 6, comma 4 e considerate le istruzioni recate in tema dall'Allegato XI in commento - concorre l'ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato (ne restano, pertanto, escluse le operazioni triangolari promosse dal soggetto italiano).

➤ ***ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI (MODELLI INTRA-2 bis)***

- A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall'articolo 1.1 della citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- considerato l'interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione);
- la presentazione del Modello INTRA-2 bis resta tuttavia facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale: in tale ultima ipotesi, è richiesta soltanto la compilazione delle colonne da 1 a 5;
- anche per i Modelli INTRA-2 *bis* permane l'obbligo, per i soggetti individuati dall'articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro

⁴ Cfr Allegato XI, Titolo II, Sezione 1, pag. 6

dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010, di indicarvi i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore degli arrivi superiore ad euro 20.000.000. L'indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del Modello INTRA (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento)⁵;

- ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro valgono le considerazioni sopra esposte con riferimento alle spedizioni di merci fuori dal territorio italiano.

➤ **ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI SERVIZI RESI (MODELLI INTRA-1 quater)**

- A decorrere dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018, per la compilazione del campo "Codice Servizio", la citata Determinazione del 25 settembre 2017 ha semplificato il livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA). A tale fine è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Agenzia la corrispondente CPA a cinque cifre⁶;
- nell'accogliere le richieste in tal senso pervenute a questa Agenzia è comunque consentito continuare ad indicare nei suddetti Modelli INTRA il codice CPA secondo i 6 caratteri (CPA 2008)⁷.

➤ **ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI SERVIZI RICEVUTI (MODELLI INTRA-2 quater)**

⁵ Cfr Allegato XI, Titolo III, Sezione 1, pag. 13

⁶ Cfr www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione Intrastat.

⁷ Ibidem

- A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall'articolo 2.1 della citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del D.P.R. n.633/72, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'UE, sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro;
- la presentazione del Modello INTRA-2 quater resta, tuttavia, facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare le stesse colonne;
- relativamente all'indicazione del livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA), vale quanto detto sopra.

➤ **PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA**

- Ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni⁸;

⁸ Cfr le "Motivazioni" alla Direttiva prot. n. 194409 del 25 settembre 2017

- come stabilito dall'art. 2, comma 4, del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa⁹.

Codeste Direzioni vorranno assicurare la massima diffusione, in ambito locale, della presente comunicazione, non mancando di segnalare eventuali problematiche che dovessero verificarsi nell'applicazione delle suddette disposizioni.

Il Direttore Centrale ad interim
dott.ssa Cinzia Bricca
Firmato digitalmente

⁹ Cfr Allegato XI, Titolo III, Sezione 1, pag. 12